FAQ in materia di trasparenza (sull’applicazione del d.lgs. n. 33/2013)

1. Quesiti di natura generale (artt. 2, 4, 7, 8, 9)

1.1 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 in una specifica sezione del sito istituzionale?Sì, le amministrazioni devono pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” che sostituisce la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” e la precedente sezione “Operazione trasparenza”. Documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione è prevista espressamente dalla vigente normativa confluiscono tutti all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
Parole chiave per la ricerca:
“Trasparenza, valutazione e merito”, “Amministrazione trasparente”
1.2 L’accesso alle informazioni pubblicate entro la sezione “Amministrazione trasparente” può essere limitato prevedendo per gli utenti l’obbligo di autenticarsi ed identificarsi?No, l’accesso ai dati e alle informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” non può essere limitato da una preventiva richiesta di autenticazione ed identificazione stante quanto disposto dall’art. 2, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 che espressamente prevede il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente.
Parole chiave per la ricerca:
“autenticazione”, “identificazione”, “registrazione”, “art. 2”

1.3 Se l’amministrazione pubblica nell’albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è comunque tenuta a pubblicarli all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”?Sì, in quanto l’obbligo di affissione degli atti all’albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse. Si consideri peraltro che la durata della pubblicazione dei documenti nell’albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali entro la sezione “Amministrazione trasparente” che l’art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.
Parole chiave per la ricerca:
“Amministrazione trasparente”, “albo pretorio”
1.4 L’A.N.AC. è competente in ordine alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati nell’albo pretorio on line?No, in quanto la tenuta nell’albo pretorio, anche a seguito della disposta sostituzione della forma cartacea con la previsione dell’inserimento on line, non rientra direttamente nell’ambito di applicazione delle norme in materia di trasparenza.
Tuttavia, come precisato nella delibera n. 33/2012, alcuni degli atti che devono essere pubblicati nell’albo pretorio (quali avvisi, bandi di gara, appalti, bandi di concorso per l’assunzione di personale), ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. n. 33/2013, devono comunque essere pubblicati in formato di tipo aperto sul sito dell’ente entro la sezione “Amministrazione trasparente”.
Parole chiave per la ricerca:
“Amministrazione trasparente”, “albo pretorio”
1.5 Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 sono immediatamente precettivi?Si, le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, salvo i casi in cui sono previsti specifici diversi termini, sono immediatamente precettive, così anche indicato nella delibera n. 50/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione, allegato 1, § B.3 L’immediata precettività è stata anche ribadita, per gli

enti territoriali, nell’Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012.
Parole chiave per la ricerca:
“obblighi”, “termini”, “attuazione”, “applicazione”, “art. 8”
1.6 Esiste un elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza?Sì, per agevolare i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza, l’A.N.AC. ha predisposto un elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e da ulteriori disposizioni di legge previgenti e successive.
L’elenco è consultabile all’indirizzo internet http://www.civit.it/wp-content/uploads/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls
Parole chiave per la ricerca:
“elenco”, “obblighi”
1.7 Quando l’amministrazione non svolge le attività alle quali si riferiscono i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente in quanto, ad esempio, non conferisce incarichi di collaborazione e consulenza o non adotta bandi di concorso o di gara, come deve comportarsi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale?In questi casi, occorre che l’amministrazione, per ciascuna categoria di dati non pubblicati, espliciti le ragioni della mancata pubblicazione (ad esempio, “nel corso dell’anno 2013 non sono stati conferiti incarichi/non sono stati adottati bandi di concorso o di gara”) .
Parole chiave per la ricerca:
“dati”, “informazioni”, “documenti”, “amministrazione”, “amministrazioni”
1.8 Perché nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013 sono presenti più sotto-sezioni relative ad “Altri contenuti”?L’A.N.AC., nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, ha previsto la costituzione di più sotto-sezioni di primo livello “Altri contenuti”, denominate “Altri contenuti – Corruzione”, “Altri contenuti – Accesso civico” e “Altri

contenuti – Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, specificamente dedicate agli argomenti citati.
Ciò per consentire alle amministrazioni di inserirvi documenti, informazioni e dati, per i quali sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013 e che non risultano riconducibili ad alcuna delle sotto-sezioni previste dall’allegato A del predetto decreto.
Parole chiave per la ricerca:
“altri contenuti”, “corruzione”, “accesso civico”, “Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati”, “allegato A”, “art. 4”
1.9 E’ possibile pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge?Sì, le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, i c.d. “dati ulteriori”. Essi devono essere indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Ai fini dell’individuazione dei predetti dati è opportuno che l’amministrazione parta dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale.
I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle

tipologie di spesa e di entrata, sull'attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).
Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.
Parole chiave per la ricerca:
"dati ulteriori", "art. 4"
1.10 In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" devono essere pubblicati i c.d. "dati ulteriori"?Come riportato nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013, i dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti – Dati ulteriori", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione trasparente".
Parole chiave per la ricerca:
"dati ulteriori", "altri contenuti", "art. 4".
1.11 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare documenti, informazioni e dati prodotti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 si riferiscono a documenti, dati ed informazioni prodotti dall'amministrazione successivamente all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a far data dal 20 aprile 2013.
In ogni caso, considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, gli atti che hanno durata pluriennale (ad esempio, gli strumenti urbanistici, i dati relativi agli incarichi, le graduatorie concorsuali) devono essere pubblicati ancorché prodotti precedentemente all'entrata in vigore del decreto qualora continuino a produrre effetti anche successivamente a tale data.
Resta ferma la decorrenza degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti da norme antecedenti al d.lgs. n. 33/2013 non abrogate.
Parole chiave per la ricerca:
"decorrenza", "effetti", "entrata in vigore"

1.12 In quale formato le amministrazioni rendono disponibili i propri dati?Secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati in formato di tipo aperto (ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
Per un approfondimento si rimanda all'allegato 2, § 3, della delibera n. 50/2013.
Parole chiave per la ricerca:
"formato", "riutilizzo", "art. 7"
1.13 Con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati?Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere tempestiva e gli stessi mantenuti costantemente aggiornati.
Nel caso in cui le norme recanti obblighi di pubblicazione prevedano specifiche tempistiche di aggiornamento, esse sono indicate in dettaglio nell'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
Parole chiave per la ricerca:
"aggiornamento", "pubblicazione", decorrenza", "art. 8"
1.14 Per quanto tempo documenti, informazioni e dati devono rimanere disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente"?Secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, documenti, informazioni e dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4 del medesimo decreto.
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno

di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre, i documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine indicato.
Parole chiave per la ricerca:
"decorrenza", "pubblicazione", "archiviazione", "art. 8", "art. 9"

2. Accesso civico (art. 5)

2.1 Che cos'è l'accesso civico?Secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Parole chiave per la ricerca:
"accesso civico", "pubblicazione", "art. 5"
2.2 Chi può esercitare l'accesso civico e a chi va presentata l'istanza?Chiunque può esercitare l'accesso civico. Infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. Va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,

l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Parole chiave per la ricerca:
“accesso civico”, “pubblicazione” “responsabile della trasparenza”, “art. 5”
2.3 Come si presenta una istanza di accesso civico?La domanda va presentata al Responsabile della trasparenza. Ogni amministrazione adotta autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto e a pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente”, gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.
Parole chiave per la ricerca:
“accesso civico”, “potere sostitutivo”, “art. 5”
2.4 Cosa è possibile fare nel caso in cui l’amministrazione non risponda all’istanza di accesso civico?Nei casi di ritardo o di mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, fatta salva la possibilità di rivolgersi comunque all’organo giurisdizionale amministrativo (TAR).
Parole chiave per la ricerca:
“accesso civico”, “potere sostitutivo”, “art. 5”
2.5 Il Responsabile della trasparenza competente per l’accesso civico può essere anche titolare del potere sostitutivo?No, in quanto il soggetto titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore o equivalente rispetto al soggetto sostituito.
Pertanto, ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico soprattutto nei casi in cui vi sia un unico dirigente a cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le funzioni relative all’accesso civico di cui all’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso.

Questa soluzione è rimessa, in ogni caso, all'autonomia organizzativa degli enti.
Parole chiave per la ricerca:
"accesso civico", "responsabile della trasparenza", "potere sostitutivo", "art. 5"
2.6 L'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti di cui alla l. n. 241/1990 hanno le medesime funzioni?No, si tratta di due istituti diversi.
L'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.
Parole chiave per la ricerca:
"accesso civico", "accesso agli atti", "diritto di accesso", "241", "art. 5"
2.7 L'A.N.AC. è competente con riguardo all'esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990?No, l'A.N.AC. non è competente ad intervenire sulle questioni legate all'esercizio del diritto di accesso agli atti.
Per esse è possibile rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, appositamente istituita, ai sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o, in alternativa, all'organo giurisdizionale amministrativo (TAR).

Parole chiave per la ricerca:
“accesso civico”, “accesso agli atti”, “diritto di accesso”, “241”, “art. 5”

2.8 Gli enti pubblici economici sono tenuti al rispetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico?Gli enti pubblici economici, tenuti all’applicazione dei cc. da 15 a 33 dell’art. 1 della l. n. 190/2012, provvedono ad organizzare, in relazione agli obblighi contenuti nei commi citati, un sistema che fornisca risposte tempestive per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave per la ricerca:
“enti pubblici”, “enti pubblici economici”, “accesso civico”, “art. 5”, “delibera n. 50/2013”

2.9 Le società partecipate dalle amministrazioni e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sono tenute al rispetto dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico?Le società partecipate dalle amministrazioni e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, tenute all’applicazione dei cc. da 15 a 33 dell’art. 1 della l. n. 190/2012, provvedono ad organizzare, in relazione agli obblighi contenuti nei commi citati, un sistema che fornisca risposte tempestive per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, secondo i principi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave per la ricerca:
“società partecipate”, “società controllate”, “accesso civico”, “art. 5”, “delibera n. 50/2013”

3. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10)

3.1 Entro quale data deve essere adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016?Il termine per l’adozione del Programma triennale per la

trasparenza e l’integrità è fissato al 31 gennaio 2014.
Parole chiave per la ricerca:
“programma triennale”, “programma trasparenza”
3.2 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale?Si, esso deve essere pubblicato in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”.
Parole chiave per la ricerca:
“programma triennale”, “programma trasparenza”, “portale trasparenza”
3.3 I contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità devono essere collegati agli altri documenti di programmazione strategica?Sì, l’art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 ribadisce la necessità di un coordinamento tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel Piano della performance. Il principio era già stato espresso dall’A.N.AC. con delibera n. 6/2013, § 3.1, lett. b), secondo cui è necessario un coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.
Il Programma, infatti, deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3”. Dette misure e iniziative devono peraltro essere collegate con quelle previste dal Piano di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dall’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“programma triennale”, “programma trasparenza”, “piano della performance”, “piano di prevenzione della corruzione”

3.4 Oltre al Responsabile della trasparenza, l’amministrazione può individuare referenti per la trasparenza?Il Responsabile della trasparenza è unico. Tuttavia, in particolare nelle amministrazioni con organizzazione complessa, possono essere individuati referenti per la trasparenza in strutture interne all’amministrazione, anche territoriali. Le modalità di coordinamento tra il Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel Programma triennale.
Parole chiave per la ricerca:
“programma triennale”, “programma trasparenza”, “responsabile della trasparenza”

4. Ambito soggettivo di applicazione (art. 11)

4.1 Quali sono le amministrazioni tenute all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013?Stando all’art. 11, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le disposizioni dello stesso si applicano a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.
Parole chiave per la ricerca:
“ambito soggettivo”, “ministeri”, “istituti”, “scuole”, “aziende autonome”, “regioni”, “province”, “comuni”, “Comunità montane, “ consorzi”, “università”, “IACP”, “Camere di commercio”, “enti pubblici non economici”, “Servizio sanitario

nazionale", "ARAN", "agenzie", "CONI", "art. 11"
4.2 Nel caso delle Unioni di Comuni, gli obblighi di trasparenza devono essere assolti dall'Unione o dai Comuni che ne fanno parte?Nel caso dell'Unione di Comuni, sia l'Unione che i Comuni che ne fanno parte, sono tenuti a pubblicare sui siti istituzionali, in adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, gli atti, i documenti e i dati di rispettiva competenza. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, per i dati oggetto di pubblicazione già disponibili sui siti istituzionali dei singoli Comuni, la pubblicazione potrà essere garantita da link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione conducano ai documenti e ai dati già pubblicati dai singoli Comuni.
Parole chiave per la ricerca:
"unioni di comuni", "comuni"
4.3 Gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?Gli enti pubblici economici sono tenuti all'applicazione dei cc. da 15 a 33 dell'art. 1 della l. n. 190/2012, anche secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013. Ne consegue l'opportunità, anche per tali enti, di costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet e di prevedere, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare l'assolvimento degli stessi. Gli enti pubblici, pertanto, provvedono a organizzare, per quel che riguarda le richieste da parte dei cittadini e delle imprese sui dati non pubblicati, un sistema che fornisca risposte tempestive secondo i principi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Non sono tenuti, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Parole chiave per la ricerca:
"enti pubblici", "enti pubblici economici"
4.4 Gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?Gli Istituti

Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB), qualora non abbiano provveduto né alla privatizzazione né alla trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in Aziende pubbliche restano comunque inclusi nel novero delle "aziende ed amministrazioni" di Regioni, Province e Comuni, che l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell'ambito soggettivo di applicazione. Laddove invece siano stati privatizzati, occorrerà valutare caso per caso se rientrino fra i soggetti privati tenuti alla applicazione della disciplina in materia di trasparenza.
Parole chiave per la ricerca:
"IPAB", "enti pubblici regionali", "aziende pubbliche di servizi alla persona"
4.5 Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate i sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013?Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute, in virtù dell'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ad applicare le disposizioni dell'art. 1, cc. da 15 a 33, della legge n. 190/2012.
Per una specificazione degli obblighi di pubblicazione previsti per le suddette società si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
Parole chiave per la ricerca:
"società partecipate", "società controllate", "art. 11"
4.6 Le amministrazioni con uffici periferici sono tenute ad assolvere gli obblighi di trasparenza con riferimento ai dati relativi a tutti gli uffici?Sì.
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi anche agli uffici periferici. Questo principio vale per tutti

gli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche tenute all'osservanza del d.lgs. n. 33/2013 (ad esempio, Ambasciate e Consolati del Ministero degli Affari Esteri, Prefetture e Questure del Ministero dell'Interno, Sovrintendenze del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, etc.)
Parole chiave per la ricerca:
"uffici periferici", "ambasciate, "consolati", "prefetture" sovrintendenze"
4.7 Nel caso di amministrazioni articolate in uffici periferici, come devono essere pubblicati sul sito istituzionale i dati per i quali sussistono obblighi di trasparenza?Per quanto riguarda gli uffici periferici, se i loro siti istituzionali sono dotati di proprie sezioni "Amministrazione trasparente", la pubblicazione coordinata dei dati tra centro e periferia potrà essere assicurata seguendo due modalità alternative:
a) ricorso a link che dalla sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione centrale conducano alle sezioni "Amministrazione trasparente" degli uffici periferici;
b) pubblicazione centralizzata dei dati con riferimento esplicito alle informazioni che riguardano gli uffici periferici. In tal caso, nei siti degli uffici periferici dovrà essere presente il link ai dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale.
Nel caso in cui gli uffici periferici non siano dotati di un proprio sito istituzionale, è invece auspicabile la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione centrale di dati relativi a ciascun ufficio periferico.
Parole chiave per la ricerca:
"uffici periferici", "amministrazione trasparente"
4.8 Nel caso in cui gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica siano privi di un sito internet istituzionale, con quali modalità questi possono assolvere agli obblighi di pubblicazione derivanti dalla normativa

vigente?Al fine di limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non dispongano di un proprio sito internet, tutti gli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi possono essere assolti attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione da cui l’ente è vigilato, controllato o partecipato.
Parole chiave per la ricerca:
“enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “art. 11”, “art. 22”
4.9 Le autorità indipendenti sono tenute ad osservare gli obblighi di trasparenza?Come previsto dall’art. 11, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all’attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Parole chiave per la ricerca:
“autorità indipendenti”, “art. 11”

5. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico (art. 14)

5.1 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nelle amministrazioni, negli enti e nelle società?Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.
Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di

norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all'interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l'altro, l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "art. 14"
5.2 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano solo ai titolari di cariche elettive?No, per espressa previsione dell'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo articolo si applicano a tutti i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo.
Inoltre, per gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica detti obblighi si applicano ai "componenti degli organi di indirizzo" di cui all'art. 22, c. 3, del medesimo decreto.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "art. 14"
5.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico anche qualora questi non percepiscano alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico?Sì, i dati relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico sono da pubblicare, non rilevando se questi percepiscano compensi per l'incarico

svolto.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “art. 14”
5.4 I Comuni sono tenuti all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?Tutti i Comuni sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Diversamente, l’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f), si applica unicamente ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “comuni”, “15.000 abitanti”,“art. 14”
5.5 Quali sono i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nei Comuni?Nell’ambito dei Comuni sono organi di indirizzo politico il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “comuni”, “sindaco”, “assessori”, “assessore”, “consigliere comunale”, “consiglieri comunali”, “art. 14”
5.6 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i Commissari straordinari?Sì, gli enti locali devono pubblicare i dati relativi al Commissario straordinario ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Sindaco e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all’ordinaria amministrazione, detto Commissario opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente locale.
Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, l’amministrazione non è tenuta ad applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“enti locali”, “commissario straordinario”, “art. 14”
5.7 Le Circoscrizioni di decentramento comunale di cui

all’art. 17 del d.lgs. n. 267/2000 sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali sono i relativi titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?Si, le Circoscrizioni di decentramento comunale sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, ivi comprese le dichiarazioni patrimoniali. Nell’ambito delle Circoscrizioni sono organi di indirizzo politico il Presidente e i consiglieri di circoscrizione in quanto organi elettivi.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “circoscrizioni”, “art. 14”
5.8 Le forme associative di enti locali sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?Tutte le forme associative di enti locali come previste dal Capo V del d.lgs. n. 267/2000, fra le quali, ad esempio, le Unioni di Comuni, sono tenute, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del c. 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Le forme associative la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti sono tenute anche all’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14, c. 1, lett. f).
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “comuni”, “15.000 abitanti”,“art. 14”
5.9 Le Comunità montane sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?Sì, in quanto si tratta di enti locali che hanno propri organi come previsto dall’art. 27, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Parole chiave per la ricerca:
“comunità montane”,“art. 14”
5.10 Le Camere di commercio sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?Si, le Camere di commercio sono tenute alla pubblicazione di tutti i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n.

33/2013. In particolare, l’art. 14 deve essere applicato integralmente a tutti i componenti del Consiglio camerale individuato quale organo di indirizzo politico nelle Linee guida adottate da Unioncamere in data 7 ottobre 2013.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “camere di commercio”, “consiglio camerale”, “art. 14”
5.11 Le Camere di commercio sono tenute a pubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche per i Commissari ad acta?Sì, le Camere di commercio devono pubblicare i dati relativi al Commissario ad acta ogni qualvolta il decreto di scioglimento gli attribuisca i poteri del Presidente e/o della Giunta e del Consiglio in quanto, pur preposto all’ordinaria amministrazione, opera con le funzioni e i compiti dei titolari degli organi di indirizzo politico, sostituendosi ad essi nel governo dell’ente.
Diversamente, nel caso in cui il Commissario sia nominato per il compimento di singoli atti, non ricorrono questi presupposti e la norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 non trova applicazione.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “camere di commercio”, “commissario ad acta”, “art. 14”
5.12 Le Università sono tenute all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e quali possono considerarsi i titolari di incarichi politici e di indirizzo politico?Sì, le istituzioni universitarie sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nell’ambito delle Università possono considerarsi organi di indirizzo politico, di norma, il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, in relazione alle funzioni concretamente attribuitegli dallo Statuto, il Senato Accademico.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “università”, “rettore”, “consiglio di amministrazione”, “senato accademico”, “art. 14”

5.13 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. A nulla rileva in questo caso la causa di cessazione, se per scadenza del mandato, per dimissioni o per altre cause previste dalla vigente normativa.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "decorrenza", "art. 14"
5.14 Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?Per l'individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all'allegato 1 alla delibera n. 50/2013 e alla delibera n. 65/2013.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "art. 14"
5.15 Rientrano tra i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, i rimborsi effettuati da un ente locale per i permessi retribuiti dei propri amministratori ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. n. 267/2000?I rimborsi effettuati dall'ente ai datori di lavoro dei propri amministratori che siano anche lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici per le assenze dal servizio di cui all'art. 79, cc. da 1 a 4, del d.lgs. n. 267/2000, non sono da ricomprendere tra i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto gli stessi sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "rimborsi",

“compensi”, “art. 14”
5.16 Quali sono gli importi di viaggi di servizio e missioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?L’obbligo di pubblicazione dei rimborsi per spese di viaggio e missione sussiste per i viaggi di servizio e le missioni pagati con fondi pubblici in ragione dello svolgimento delle attività connesse alla carica.
Parole chiave per la ricerca:
“rimborsi”, “missioni”, “viaggi”, “art. 14”
5.17 Quali sono le cariche relative ai titolari di incarichi politici e di indirizzo politico che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013?Costituiscono oggetto di pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, intendendo per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Avuto riguardo alla formulazione letterale della citata lett. d), non rileva, ai fini della pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti.
Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita.
Costituiscono oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “cariche”, “art. 14”
5.18 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di libero professionista?Gli incarichi svolti in qualità di libero professionista devono essere pubblicati laddove la relativa spesa gravi sulla finanza pubblica. Ad esempio, gli incarichi conferiti da parte di amministrazioni statali, Regioni, Province e Comuni, quali difesa in giudizio,

consulenza tecnica etc., rientrano, qualora sia previsto un compenso, nella categoria degli incarichi gravanti sulla pubblica finanza per i quali sussiste, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione.
Parole chiave per la ricerca:
"incarichi", "libero professionista", "liberi professionisti", "libera professione", "art. 14"
5.19 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico di base?No, per le attività svolte in qualità di medico di base non sussiste l'obbligo di comunicazione e pubblicazione ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, atteso che non si è in presenza di un incarico di collaborazione o consulenza.
Infatti, i corrispettivi attribuiti ai medici di base, pur con le relative specificità, sono assimilabili a quelli derivanti da lavoro dipendente. I dati ad essi relativi sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dal medesimo art. 14, c. 1, lett. f).
Parole chiave per la ricerca:
"incarichi", "medico", " medici", "art. 14"
5.20 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le attività svolte in qualità di medico presso strutture private convenzionate?L'obbligo di pubblicazione dell'incarico per il medico che svolge la libera professione presso strutture private convenzionate sussiste solo se le attività sono svolte in regime di convenzione.
Parole chiave per la ricerca:
"incarichi", "libero professionista", "liberi professionisti", "libera professione", "medico", "medici", "art. 14"
5.21 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientra anche l'incarico a consulente

tecnico di ufficio (CTU) su nomina del Tribunale?Gli incarichi di consulenza tecnica su nomina del Tribunale non sono soggetti alla pubblicazione solo qualora la retribuzione sia a carico delle parti in causa.
Parole chiave per la ricerca:
“incarichi”, “art. 14”
5.22 Tra gli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche i rapporti di lavoro dipendente e pensionistici?No, considerato che non si tratta di “incarichi” e tenuto inoltre conto che i dati relativi alla posizione lavorativa o pensionistica sono già resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi disposta dall’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“incarichi”, “art. 14”
5.23 Con riguardo alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, degli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, sono da includersi solo gli incarichi conferiti a partire dall’entrata in vigore del decreto o dall’elezione/nomina del titolare di incarico politico?Ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. e), del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ovvero dal 20 aprile 2013.
Tuttavia, laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, le amministrazioni sono tenute a pubblicarlo.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “incarichi”, “decorrenza”, “entrata in vigore”, “effetti”, “art. 14”
5.24 Quale è il soggetto tenuto a produrre le dichiarazioni e le attestazioni di cui all’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 relative al titolare di incarico politico, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado?L’obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni

riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano), è posto in capo al titolare dell'incarico politico.
Quest'ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale.
Le predette comunicazioni devono essere indirizzate al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "dichiarazioni", "attestazioni", "coniuge", "parenti", "situazione patrimoniale", "situazione reddituale", "art. 14"
5.25 Nel caso di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 è necessario pubblicare i loro nominativi?Nel caso in cui il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico dichiari il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti.
Resta fermo l'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare l'atto dal quale risulta il mancato consenso. Detto atto deve essere prodotto dal titolare dell'incarico.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "dichiarazioni", "attestazioni", "coniuge", "parenti", "art. 14"
5.26 Quali sono i parenti entro il secondo grado ai fini

dell’applicazione dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?Sono considerato parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.
Parole chiave per la ricerca:
“parenti”, “art. 14”
5.27 Nelle dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, è da includersi anche l’indicazione della “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie” già prevista all’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000?L’art. 14 del d.lgs. 33 del 2013 non prevede come obbligatorie le dichiarazioni relative alla “consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie”, originariamente previste dall’art. 41 bis del d.lgs. n. 267/2000, ora abrogato.
Le dichiarazioni da pubblicare ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio del soggetto dichiarante devono riguardare i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società e le quote di partecipazione a società, la titolarità di imprese, così come risulta dal rinvio operato dall’art. 2 della legge n. 441/1982.
In ogni caso, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, ogni amministrazione può eventualmente prevedere la pubblicazione di “dati ulteriori”, anche in attuazione dell’art. 1, c. 9, lett. f), della legge n. 190/2012.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “dichiarazioni”, “beni mobili”, “beni immobili”, “titoli”, “obbligazioni”, “art. 14”
5.28 Come si assolve l’obbligo di pubblicazione delle

dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, da pubblicare ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?L'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni dei diritti reali sui beni immobili si intende assolto con l'indicazione della tipologia del bene (terreno o fabbricato), del comune di ubicazione, del titolo (se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca) e della quota di titolarità.
Per i beni mobili registrati dovrà invece indicarsi il modello di autovettura (o veicolo in genere), l'anno ed eventuali annotazioni.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "dichiarazioni", "beni mobili", "beni immobili", "art. 14"
5.29 Tra le informazioni concernenti la situazione patrimoniale di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati relativi alla titolarità di imprese?Sì. Stante la previsione all'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 di una apposita sanzione per la mancata pubblicazione della situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'organo di indirizzo, ivi compresa la titolarità di imprese, si evince la necessità di interpretare la nozione di "situazione patrimoniale complessiva" come comprensiva della "titolarità di imprese".
Parole chiave per la ricerca:
"situazione patrimoniale", "titolarità di imprese", "art. 14"
5.30 E' sufficiente la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?No. Tenuto conto che l'art. 2, n. 2), della legge n. 441/1982, fa espresso riferimento alla copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, per l'attuazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, non è sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della

dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia, tuttavia, che è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili contenuti nella stessa dichiarazione.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "dichiarazione dei redditi", "quadro riepilogativo", "art. 14"
5.31 Il mero deposito della dichiarazione dei redditi assolve all'obbligo di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013?No, il rinvio operato dall'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, all'art. 2 della legge n. 441/1982, riguarda esclusivamente il contenuto delle dichiarazioni da rendere pubbliche e non le modalità di pubblicazione che, secondo l'intero impianto normativo del d.lgs. n. 33/2013, sono quelle della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.
Non è quindi sufficiente il mero deposito della dichiarazione dei redditi.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "dichiarazione dei redditi", "art. 14"
5.32 L'obbligo di pubblicare le spese sostenute per la propaganda elettorale ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, si estende anche ai componenti degli organi di indirizzo politico eletti nell'ambito di liste civiche?Si, i componenti degli organi di indirizzo politico eletti in liste civiche sono tenuti a fornire, per la pubblicazione, la dichiarazione delle spese per propaganda elettorale di cui all'art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, in quanto la lista civica rientra nel concetto di formazione politica di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "propaganda elettorale", "campagna elettorale", "art. 14"
5.33 Quali dati e informazioni fra quelle di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, l'ente è tenuto a pubblicare per i tre

anni successivi alla cessazione dell’incarico o del mandato dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico?Per i titolari di incarichi politici o d’indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 20 aprile 2013, sono da adempiere gli obblighi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, sia in termini di comunicazione da parte dei titolari, sia in termini di pubblicazione da parte dell’amministrazione. L’obbligo sussiste anche se detti titolari di incarichi risultano cessati successivamente a tale data, a nulla rilevando la causa di cessazione se per scadenza del mandato o per dimissioni.
A seguito della cessazione del mandato o dell’incarico, i dati di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi. Fanno eccezione le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.
Decorso il termine di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “art. 14”
5.34 Cosa si intende per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che non devono essere pubblicate per i tre anni successivi alla cessazione del mandato?Per “informazioni concernenti la situazione patrimoniale” di cui all’art. 14, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, si intendono la dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresa la titolarità di imprese azioni di società, quote di partecipazione a società.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “situazione patrimoniale”, “beni immobili”, “titolarità di imprese”, “art. 14”

5.35 Quale è il termine dal quale decorre l’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione da parte dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico delle informazioni di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013?L’art. 49, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Programma triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “decorrenza”, “sanzioni”, “art. 14”

6. Pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)

6.1 Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“dirigenti”, “consulenti”, “collaboratori”, “art. 15”
6.2 Tra i dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” con riferimento ai titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale come previsti dall’art. 14 del medesimo decreto?No, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza.
Parole chiave per la ricerca:
“dirigenti”, “consulenti”, “collaboratori”, “art. 15”

6.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza conferiti antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?Nell'ipotesi in cui l'incarico sia stato conferito, si sia concluso e sia stato retribuito prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, la normativa applicabile per la pubblicazione e la comunicazione dei dati relativi all'incarico è quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto e quindi antecedentemente alla data del 20 aprile 2013.
Laddove un incarico, pur conferito precedentemente a tale data, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, si deve invece ritenere applicabile l'intera disciplina di cui all'art. 15 del decreto citato.
Ciò vale anche nel caso in cui un incarico conferito in precedenza sia compensato, in un momento successivo all'entrata in vigore del decreto, con una integrazione dell'emolumento inizialmente pattuito.
Parole chiave per la ricerca:
"dirigenti", "collaboratori", "consulenti", "incarico", "incarichi", "compensi", "art. 15"
6.4 Quali sono le modalità di pubblicazione dei compensi dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e di consulenza?I dati relativi alle retribuzioni non devono essere riportati all'interno dei curricula ma di essi deve essere data separata evidenza.
Inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore e consulente.
Parole chiave per la ricerca:
"collaboratori", "consulenti", "dirigenti", "incarico", "incarichi", "curricula", "curriculum", "retribuzioni", "compensi", "art. 15"
6.5 Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati

relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti.
Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione.
Parole chiave per la ricerca:
"collaboratori", "consulenti", "incarico", "incarichi", "art. 15"
6.6 L'amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio ?Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".
Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l'amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".
Parole chiave per la ricerca:
"incarico", "incarichi", "patrocinio legale", "difesa legale", "assistenza legale", "art. 15", "art. 37"
6.7 Tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 con

riferimento ai dirigenti, consulenti e collaboratori rientrano anche gli incarichi e le cariche per i quali non sono previsti compensi?Sì, i dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito.
Parole chiave per la ricerca:
“collaboratori”, “consulenti”, “dirigenti”, “incarico”, “incarichi”, “compensi”, “art. 15”
6.8 Per i dirigenti le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rimborsi per spese di viaggi di servizio e missioni?No. L’obbligo, infatti, è contenuto all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e si riferisce solo ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico.
Parole chiave per la ricerca:
“rimborsi”, “missioni”, “viaggi”, “art. 15”
6.9 Quali sono i dati da pubblicare con riferimento ai titolari di posizione organizzativa?Ai sensi dell’art. 10, c. 8, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare i curricula vitae dei titolari di posizioni organizzative.
Tuttavia, in assenza di una espressa indicazione di legge, l’obbligo di pubblicazione dei compensi previsto per i titolari di incarichi dirigenziali è da estendersi anche ai titolari di posizione organizzativa qualora incaricati di funzioni dirigenziali, formalmente attribuite ex art. 109, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000.
Parole chiave per la ricerca:
“posizioni organizzative”, “posizione organizzativa”, “curricula”, “curriculum”, “cv”, “compensi, “compenso”, “art. 10”, “art. 15”
6.10 Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di consulenza.
Parole chiave per la ricerca:
“incarico”, “incarichi”, “collegio sindacale”, “art. 15”
6.11 Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti

devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“incarico”, “incarichi”, “revisori dei conti”, “art. 15”
6.12 Quali conseguenze sono previste dall’art. 15, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza di cui al medesimo art. 15, c. 2?Qualora gli enti omettano di pubblicare gli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, il pagamento del corrispettivo al soggetto incaricato esterno all’amministrazione determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.
Parole chiave per la ricerca:
“dirigenti”, collaboratori”, “consulenti”, “incarico”, “incarichi”, “compensi”, “art. 15”

7. Pubblicazione dei dati concernenti il personale (artt. 16 e 17)

7.1 Quali sono gli obblighi di pubblicazione relativi alla dotazione organica e al costo del personale previsti dal d.lgs. n. 33/2013?L’art. 16 contiene gli obblighi di pubblicazione relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato mentre l’art. 17 dispone la pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato.
Per un approfondimento sugli obblighi di pubblicazione si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“personale”, “art. 16”, “art. 17”

7.2 Come si elabora il dato relativo al costo del personale di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 33/2013?Al fine di limitare gli oneri per le amministrazioni, queste ultime possono pubblicare i dati relativi al costo del personale anche considerando le elaborazioni prodotte ai sensi dell'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001 (conto annuale delle spese per il personale).
Parole chiave per la ricerca:
"personale", "costo", "conto annuale", "art. 16", "art. 17"
7.3 Le amministrazioni, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013, sono tenute a pubblicare i dati relativi ai rapporti di lavoro interinale?I dati relativi ai rapporti di lavoro interinale devono essere pubblicati in quanto ricompresi all'interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Parole chiave per la ricerca:
"personale", "interinale", "conto annuale", "art. 16", "art. 17"
7.4 Le amministrazioni, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute a pubblicare i dati relativi ai contratti di formazione specialistica?I dati relativi ai contratti di formazione specialistica non sono soggetti ad obbligo di pubblicazione in quanto non contemplati all'interno del conto annuale delle spese per il personale di cui all'art. 60, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Parole chiave per la ricerca:
"personale", "formazione specialistica", "conto annuale", "art. 16", "art. 17"

8. Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici (art. 18)

8.1 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi conferiti a dipendenti in regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno?L'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di

pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dei dipendenti pubblici fa riferimento agli incarichi agli stessi conferiti o autorizzati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le amministrazioni, in coerenza con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, introducono nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione misure volte ad evitare conflitti di interesse nello svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici, secondo quanto previsto anche dall'art. 53, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001.
In considerazione di quanto sopra le amministrazioni possono anche stabilire modalità di pubblicazione di incarichi per i quali non è espressamente prevista l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
Parole chiave per la ricerca:
"incarichi", "art. 18"
8.2 Sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi a dipendenti finanziati con le risorse a carico dei fondi della contrattazione integrativa?No, in quanto si tratta di incarichi che rientrano nel quadro del rapporto di lavoro.
Parole chiave per la ricerca:
"incarichi", "art. 18"

9. Pubblicazione dei dati relativi ai bandi di concorso (art. 19)

9.1 Cosa si intende per "bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio" da pubblicare ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 33/2013?L'amministrazione è tenuta a pubblicare l'elenco dei bandi espletati nell'ultimo triennio. In sede di prima applicazione del decreto, si considera il triennio anteriore alla data di entrata in vigore della normativa, ovvero il periodo 2010-2012.
Parole chiave per la ricerca:
"bandi", "concorso", "concorsi", "art. 19"
9.2 Cosa si intende per "spese effettuate" da pubblicare ai

sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013?L’espressione “spese effettuate” si riferisce all’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’amministrazione per l’espletamento della procedura selettiva.
Parole chiave per la ricerca:
“procedure selettive”, “procedura selettiva”, “concorso”, “concorsi”, “spesa”, “spese”, “art. 19”

10. Pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica (art. 22)

10.1 I tre requisiti “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” riferiti agli enti pubblici nell’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, sono da intendersi come cumulativi o alternativi fra loro?I tre requisiti richiesti dall’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, “istituiti”, “vigilati” e “finanziati” dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro. Ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni.
Parole chiave per la ricerca:
“enti vigilati”, “enti pubblici vigilati”, “art. 22”
10.2 Fra gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, rientrano anche le Istituzioni di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000?Sì, le Istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali dotati di autonomia gestionale, rientrano nel novero degli enti pubblici non economici locali ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 267/2000. Pertanto, ad esse è applicabile l’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, ivi compreso il c. 3 che rinvia agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto.
Parole chiave per la ricerca:
“enti vigilati”, “enti pubblici vigilati”, “istituzioni”,

“art. 14”, “art. 15”, “art. 22”
10.3 Quali sono le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?Sono oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), le società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l’entità della partecipazione.
Parole chiave per la ricerca:
“società partecipate”, “art. 22”
10.4 Come si individuano gli enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013?Sono da intendere quali enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, ivi incluse le fondazioni, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
In ogni caso, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione.
Parole chiave per la ricerca:
“enti di diritto privato”, “enti controllati”, “art. 22”
10.5 Ai fini della configurazione del potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi degli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, il potere di designazione può essere considerato equivalente a quello di nomina?Il requisito del potere di nomina da parte dell’amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell’ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina conseguente a

tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.
Parole chiave per la ricerca:
“enti di diritto privato”, “enti controllati”, “art. 22”
10.6 Quali sono i dati che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013?Per l’individuazione dei dati da pubblicare ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 si rimanda all’allegato 1 alla delibera n. 50/2013.
Parole chiave per la ricerca:
“enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “art. 22”
10.7 Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 quali oneri gravano sugli amministratori delle società e degli enti?Al fine di porre le amministrazioni nella condizione di pubblicare i dati relativi agli incarichi e al trattamento economico complessivo degli amministratori delle società e degli enti, come previsto dall’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, detti amministratori hanno l’obbligo di comunicare ai soci pubblici i predetti dati entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
La comunicazione dei dati deve essere effettuata al Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna.
Parole chiave per la ricerca:
“enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “amministratori”, “incarichi”, “responsabile della trasparenza”, “art. 22”
10.8 Con quali modalità si assolve all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti

dell’amministrazione negli organi di governo degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica, come previsto dall’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?Ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo di cui all’art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, occorre pubblicare il nome e cognome dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo degli enti o delle società controllati e, per ciascuno di essi, il trattamento economico spettante.
Parole chiave per la ricerca:
“enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “rappresentanti”, “art. 22”
10.9 Le società a partecipazione pubblica di cui all’art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013 sono tenute alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?Sì, le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria sono tenute alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, relativi agli organi di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, in virtù del rinvio disposto dall’art. 22, c. 3, del medesimo decreto, che è da intendersi riferito a tutti i soggetti elencati nel medesimo art. 22, c. 1, lett. da a) a c).
Secondo quanto disposto dall’art. 22, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013, non sono invece tenute alla pubblicazione dei suddetti dati le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e le loro controllate.
Parole chiave per la ricerca:
“società partecipate”, “art. 14”, “art. 15”, “art. 22”
10.10 Gli enti pubblici e le società a partecipazione pubblica

di cui all’art. 22, c. 1, lett. da a) a c), del d.lgs. n. 33/2013, vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi ai titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e ai titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza?Sì, in virtù del rinvio operato dall’art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, relativi alla pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici o di indirizzo politico e dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, gli obblighi di pubblicazione contenuti nei predetti articoli devono ritenersi riferiti anche agli enti e alle società vigilati, controllati o partecipati da Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “art. 14”, “art. 15”, “art. 22”
10.11 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, come si individuano gli organi di indirizzo politico all’interno degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica?Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.
Negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, vista la diversa possibile articolazione delle competenze all’interno delle differenti tipologie di enti, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorrerà considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi di competenze, tra le quali, tra l’altro,

l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “art. 14”, “art. 22”
10.12 Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenute a pubblicare i dati esclusivamente per i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico nominati o designati da enti pubblici?No, stante il rinvio all’art. 14 contenuto nell’art. 22, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica sono tenuti a pubblicare i dati e le informazioni disposte dal citato art. 14, relativamente a tutti i componenti degli organi di indirizzo dell’ente o della società, così come anche individuati dallo statuto e dai regolamenti che ne disciplinano l’organizzazione e l’attività.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “enti vigilati”, enti pubblici vigilati”, “enti di diritto privato”, “enti controllati”, “società partecipate”, “art. 14”, “art. 22”
10.13 Dove devono essere pubblicati i dati di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento agli enti e alle società previste dall’art. 22, c. 1 del medesimo decreto?I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ogni ente e società. Nel sito dell’amministrazione di riferimento è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti e

delle società. In ogni caso, nel sito dell'amministrazione, per ciascuno degli enti e delle società, devono essere pubblicati i dati di cui all'art. 22, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca:
"organi di indirizzo", "incarichi politici", "enti vigilati", enti pubblici vigilati", "enti di diritto privato", "enti controllati", "società partecipate", "art. 14", "art. 15", "art. 22"

11. Pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23)

11.1 Quali sono i provvedimenti oggetto degli specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?Secondo quanto previsto dall'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli elenchi dei provvedimenti finali dei seguenti procedimenti:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 150/2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni possono, sulla base delle evidenze emerse dalle analisi del rischio di corruzione condotte e in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, pubblicare anche elenchi relativi ad ulteriori provvedimenti finali rispetto a quelli espressamente individuati dall'art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Parole chiave per la ricerca:
"provvedimenti", "procedimenti", "autorizzazione",

“concessione”, “contratti pubblici”, “concorsi”, “prove selettive”, “bandi”, “accordi”, “art. 23”

11.2 Quali tipologie di accordi rientrano nel novero degli accordi stipulati dall’amministrazione di cui all’art. 23, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013?Tra gli accordi di cui all’art. 23, c. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano anche gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d’intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell’eventuale corresponsione di una somma di denaro.

Al contrario, non vi rientrano i contratti stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni in quanto soggetti agli specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Parole chiave per la ricerca:

“accordi”, “art. 23”

11.3 Quali informazioni occorre pubblicare per ciascuno dei provvedimenti ricompresi negli elenchi di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013?Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui all’art. 23, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati, ai sensi del c. 2, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

Parole chiave per la ricerca:

“provvedimenti”, “art. 23”

11.4 Cosa si intende per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento” da pubblicare negli elenchi dei provvedimenti di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?Per “estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento” si intendono le indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato.

Parole chiave per la ricerca:

“provvedimenti”, “art. 23”

12. Pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24)

12.1 Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare in forma aggregata i dati relativi alla propria attività amministrativa di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 33/2013?L’obbligo per le amministrazioni di pubblicare i dati relativi all’attività amministrativa sussiste qualora siano in vigore disposizioni normative che prevedano in capo alle stesse l’obbligo di organizzare a fini statistici i dati relativi all’attività svolta, ovvero laddove le amministrazioni, su base volontaria, svolgano attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi. In tali casi, i dati pubblicati devono essere mantenuti costantemente aggiornati.
Parole chiave per la ricerca:
“attività amministrativa”, “art. 24”

13. Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26-27)

13.1 Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?Si tratta di tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.
Parole chiave per la ricerca:
“concessione”, “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici”, “art. 26”, “art. 27”
13.2 Come si calcola la soglia di 1.000 euro ai fini della pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi

economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a 1.000 euro.
Questi sono da intendersi sia se l’importo è erogato con un unico atto, sia se è erogato con atti diversi che, nel corso dell’anno solare, comportano il superamento del tetto di 1.000 euro nei confronti di un unico beneficiario.
Laddove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei 1.000 euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento. In tali casi, l’amministrazione deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l’atto che comporta il superamento della soglia dei 1.000 euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.
Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale, l’amministrazione è comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.
Parole chiave per la ricerca:
“concessione”, “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici”, “mille euro”, “1.000”, “art. 26”, “art. 27”
13.3 Come si individuano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?Gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 prevedono che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli atti concessori che dispongono vantaggi economici superiori a 1.000 euro.

Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, è rimessa a ciascuna amministrazione l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici", dandone adeguata motivazione.
Parole chiave per la ricerca:
"concessione", "sovvenzioni", "contributi", "sussidi", "ausili finanziari", "vantaggi economici", "art. 26", "art. 27"
13.4 Quali atti di erogazione di risorse, tra gli altri, non rientrano sicuramente nella categoria degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?Non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013:
– i compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società alle imprese e ai professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture;
– l'attribuzione da parte di un'amministrazione ad altra amministrazione di quote di tributi;
– il trasferimento di risorse da un'amministrazione ad un'altra, anche in seguito alla devoluzione di funzioni e competenze;
– i rimborsi a favore di soggetti pubblici e privati di somme erroneamente o indebitamente versate al bilancio dell'amministrazione;
– gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti;
– le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.
Parole chiave per la ricerca:
"concessione", "sovvenzioni", "contributi", "sussidi", "ausili finanziari", "vantaggi economici", "compensi", "trasferimenti", "rimborsi","art. 26", "art. 27"

13.5 Quali sono le modalità di pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?Le informazioni relative agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere organizzate su base annuale in unico elenco per singola amministrazione.
Suddivise per anno, esse devono essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali, quali, tra gli altri, il titolo giuridico di attribuzione, l'ammontare dell'importo, l'ordine alfabetico dei beneficiari.
Parole chiave per la ricerca:
"concessione", "sovvenzioni", "contributi", "sussidi", "ausili finanziari", "vantaggi economici", "art. 26", "art. 27"
13.6 Quali accorgimenti le amministrazioni devono adottare per la pubblicazione dei dati relativi ai beneficiari di vantaggi economici?La pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 4 del d.lgs. n. 33/2013.
Non sono ostensibili, quindi, i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati e comunque le amministrazioni devono adottare tutti gli accorgimenti a ciò necessari.
Parole chiave per la ricerca:
"concessione", "sovvenzioni", "contributi", "sussidi", "ausili finanziari", "vantaggi economici", "beneficiari", "privacy", "protezione", "dati personali", "dati sensibili", "art. 4", "art. 26", "art. 27"
13.7 Quando devono essere pubblicati gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013?Considerato che la pubblicazione è condizione di

efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.
Parole chiave per la ricerca:
“concessione”, “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici”, “art. 26”, “art. 27”
13.8 Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è corretto pubblicare i provvedimenti di impegno e liquidazione degli importi relativi a benefici concessi?No, in quanto l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di impegno e di liquidazione.
Parole chiave per la ricerca:
“concessione”, “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici”, “art. 26”, “art. 27”
13.9 Qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, quale amministrazione è competente alla pubblicazione?Considerato che, ai sensi dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale è condizione legale per l’efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro, la pubblicazione deve avvenire a cura dell’ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento concessorio finale, anche laddove altre amministrazioni abbiano concorso alle attività procedimentali.
Parole chiave per la ricerca:
“concessione”, “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici”, “art. 26”, “art. 27”
13.10 Nel caso in cui l’amministrazione modifichi o revochi un atto di concessione di vantaggi economici, cosa occorre fare ai fini della pubblicazione?Qualora l’amministrazione provveda

a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.
Parole chiave per la ricerca:
“concessione”, “sovvenzioni”, “contributi”, “sussidi”, “ausili finanziari”, “vantaggi economici”, “art. 26”, “art. 27”

14. Pubblicazione dei dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare (art. 30)

14.1 Tra i canoni di locazione o di affitto percepiti da pubblicare ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 33/2013 devono essere inclusi anche i canoni relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica?Con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sussiste l’obbligo di pubblicare l’elenco degli immobili posseduti e dei canoni di affitto dall’amministrazione, senza tuttavia indicare i nominativi dei locatari o comunque gli elementi idonei ad identificarli.
Nell’elenco degli immobili dovranno essere inclusi, dandone apposita evidenza, anche quelli per i quali non risultano percepiti canoni di locazione.
Parole chiave per la ricerca:
“immobili”, “patrimonio”, “canoni”, “affitto”, “locazione”, “art. 30”

15. Pubblicazione dei dati relativi ai servizi erogati (art. 32)

15.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni sui servizi erogati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013?Sì. L’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, in quanto riferibile per espressa previsione alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica anche agli enti locali.
Parole chiave per la ricerca:
“servizi”, “enti locali”, “art. 32”

15.2 Cosa si intende per “costi contabilizzati” da pubblicare ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013?Per “costi contabilizzati” dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio.
Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come previsto dell’art. 1, c. 15, della l. n. 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.
Parole chiave per la ricerca:
“servizi”, “costi”, “art. 32”
15.3 Cosa si intende per “tempi medi di erogazione dei servizi” da pubblicare ai sensi dell’art. 32, c. 2, lett. b), del d.lgs. n. 33/2013?Per “tempi medi di erogazione dei servizi” deve intendersi, per ciascuno dei servizi riportati nell’elenco dei servizi individuati ai sensi dell’art. 10, c. 5, del d.lgs. n. 279/1997, la media dei tempi intercorrenti dalla ricezione della richiesta di erogazione del servizio da parte dell’interessato all’effettiva erogazione del servizio stesso.
Parole chiave per la ricerca:
“servizi”, “tempi medi”, “art. 32”

16. Pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi (art. 35)

16.1 Quali sono le tipologie di procedimenti amministrativi per cui vigono gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013?Atteso che l’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 non prevede alcuna limitazione per la pubblicazione dei dati in esso indicati, le amministrazioni sono tenute a provvedervi per tutte le tipologie di procedimento di propria competenza che abbiano efficacia esterna, in quanto il loro atto conclusivo sia un provvedimento amministrativo.
Parole chiave per la ricerca:
“procedimenti”, “provvedimenti”, “art. 35”

17. Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)

17.1 Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 riguardano anche tutti gli affidamenti diretti?Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.
Parole chiave per la ricerca:
"contratti", "lavori", "servizi", "forniture", "affidamenti", "art. 37"
17.2 Gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012, cui l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 rinvia, riguardano anche gli acquisti effettuati tramite il Mercato Elettronico delle PA (MEPA)?Considerato che l'acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all'acquisto, costituendo esso stesso un "procedimento di scelta del contraente", i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all'art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l'amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per approfondimenti si rinvia alle FAQ "Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP" pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Parole chiave per la ricerca:
"contratti", "lavori", "servizi", "forniture", "mercato elettronico", "mepa", "art. 37"
17.3 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare la delibera a contrarre ai sensi dell'art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013?Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.

Parole chiave per la ricerca:
“contratti”, “lavori”, “servizi”, “forniture”, “delibera a contrarre”, “art. 37”

17.4 Nel caso in cui l’amministrazione attribuisca ad un professionista l’incarico di difesa e rappresentanza dell’ente in giudizio è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Parole chiave per la ricerca:
“incarico”, “incarichi”, “patrocinio legale”, “difesa legale”, “assistenza legale”, “art. 15” “art. 37”

18. Pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38)

18.1 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della l. n. 144/1999, secondo quanto previsto dall’art. 38, c. 1, del d.lgs. n.

33/2013?Le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici devono essere pubblicate solo dalle amministrazioni centrali e regionali in quanto i citati Nuclei sono previsti dall'art. 1 della legge n. 144/1999 solo per le citate amministrazioni.
Parole chiave per la ricerca:
"opere pubbliche", "valutazione", "investimenti pubblici", "art. 38"
18.2 Gli enti locali sono tenuti a pubblicare i documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 33/2013 (linee guida per la valutazione degli investimenti, relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione)?Gli obblighi di pubblicazione dei documenti relativi alla valutazione delle opere pubbliche trovano applicazione nei confronti degli enti locali nella misura in cui questi adottino procedure di valutazione delle opere pubbliche.
Parole chiave per la ricerca:
"opere pubbliche", "valutazione", "investimenti pubblici", "art. 38"

19. Pubblicazione dei dati relativi all'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39)

19.1 Quali sono gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013?Sono oggetto di specifici obblighi di pubblicazione, tra gli altri, i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Per ciascuno di questi atti di pianificazione devono essere resi disponibili anche gli schemi di provvedimento precedenti all'approvazione, nonché le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.
Parole chiave per la ricerca:
"governo del territorio", "piani", "piano", "strumenti urbanistici", "varianti", "allegati tecnici", "art. 39"

19.2 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale?Si.
Parole chiave per la ricerca:
"governo del territorio", "piani", "piano", "strumenti urbanistici", "varianti", "documento programmatico preliminare", "art. 39"
19.3 Rientra tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni devono pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 anche il Piano del commercio su aree pubbliche?No.
Parole chiave per la ricerca:
"governo del territorio", "piani", "piano", "strumenti urbanistici", "varianti", "art. 39"
19.4 Le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli atti di governo del territorio vigenti, ancorché adottati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?Sì. Visto l'impatto che i piani di governo del territorio sono suscettibili di produrre sulla comunità da essi interessata e considerata la finalità del d.lgs. n. 33/2013 di dare diffusione alle informazioni in possesso delle amministrazioni, le amministrazioni sono tenute a pubblicare gli strumenti di governo del territorio vigenti, ancorché approvati precedentemente all'entrata in vigore del decreto, tenuto conto che si tratta di atti che hanno durata pluriennale.
In ogni caso, per gli strumenti adottati successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, e quindi a far data dal 20 aprile 2013, la pubblicità degli atti approvati è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dall'art. 39, c. 3, del medesimo decreto.
Parole chiave per la ricerca:
"governo del territorio", "piani", "piano", "strumenti urbanistici", "varianti", "decorrenza", "entrata in vigore",

“art. 39”

20. Pubblicazione dei dati relativi al servizio sanitario nazionale (art. 41)

20.1 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti sanitari che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?L’art. 41, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblichino tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure e gli atti di conferimento.
L’art. 41, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che alla dirigenza sanitaria di cui al c. 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Alla dirigenza sanitaria vanno ricondotti sia i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, che nell’ambito della contrattazione costituiscono l’area dirigenziale IV (Sanità medica e veterinaria), sia i dirigenti non medici che esercitano professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, afferenti all’area dirigenziale III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa).
Pertanto, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 33/2013 si applicano all’intera dirigenza sanitaria e, quindi, riguardano sia i dirigenti medici sia i dirigenti non medici afferenti al ruolo sanitario, con la sola eccezione di cui all’art. 41, c. 3, riferita ai responsabili delle strutture semplici.
Parole chiave per la ricerca:
“settore sanitario”, “servizio sanitario”, “servizi sanitari”, “ssn”, “aziende sanitarie”, “aziende ospedaliere”, “ospedali”,

“asl”, “dirigenza sanitaria”, “dirigenti sanitari”,”direttore generale”, “direttore sanitario”, “direttore amministrativo”, “responsabile di dipartimento”, “responsabili di dipartimento”, “responsabile di struttura complessa”, “responsabili di struttura complessa”, “responsabile di struttura sempice”, “responsabili di struttura semplice”, “struttura complessa”, “struttura semplice”, “medici”, “medico”, “art. 15”, “art. 41”

20.2 Quali obblighi di trasparenza interessano i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che operano all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale?L’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù di quanto disposto dall’art. 11, c. 1, del medesimo decreto, si applica a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compresi, dunque, gli enti del servizio sanitario nazionale.

Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 sono relativi alla dirigenza pubblica in generale e, pertanto, con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, trovano applicazione nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.

Parole chiave per la ricerca:

“settore sanitario”, “servizio sanitario”, “servizi sanitari”, “ssn”, “aziende sanitarie”, “aziende ospedaliere”, “ospedali”, “asl”, “dirigenza”, “dirigenti”,”direttore generale”, “direttore sanitario”, “direttore amministrativo”, “art. 15”

20.3 Ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013?I direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall’art. 41, c. 3, del medesimo decreto.

Infatti, detto art. 41, c. 3, stabilisce specificamente che alla dirigenza sanitaria “di cui al comma precedente”, che espressamente ricomprende il direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere, si applicano gli obblighi di

pubblicazione di cui all’art. 15 del medesimo decreto.
Tuttavia, secondo quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione circa l’analisi del rischio, detta analisi, condotta per la predisposizione di ogni Piano di prevenzione della corruzione, può comportare la definizione di ulteriori misure anche di trasparenza oltre a quelle obbligatorie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. f), della l. n. 190/2012 e della delibera n. 50/2013, l’amministrazione può, all’interno del proprio Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, individuare “dati ulteriori” che intende pubblicare rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
Pertanto, è rimessa alla valutazione dell’amministrazione l’opportunità di indicare quale misura ulteriore quella di rendere conoscibili i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 anche relativamente alla figura del direttore generale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Parole chiave per la ricerca:
“settore sanitario”, “servizio sanitario”, “servizi sanitari”, “ssn”, “aziende sanitarie”, “aziende ospedaliere”, “ospedali”, “asl”, direttore generale”, “direttori generali”, “art. 14”, “art. 15”, “art. 41”
20.4 Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si applicano anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta?Considerato quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 in ordine al rapporto esistente tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’azienda sanitaria non è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, atteso che gli specialisti di cui sopra non sono titolari di incarichi dirigenziali né di incarichi di collaborazione e consulenza.
Parole chiave per la ricerca:
“settore sanitario”, “servizio sanitario”, “servizi sanitari”, “ssn”, “aziende sanitarie”, “aziende ospedaliere”, “ospedali”, “asl”, “dirigenza sanitaria”, “medici”, “medico”, “pediatri”,

“pediatra”, “art. 15”, “art. 41”
20.5 Quali dati le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi a liste e tempi di attesa di cui all’art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013?Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Con riferimento alla pubblicazione dei tempi di attesa, l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art. 1, cc. 60 e 61, della legge n. 190/2012, ha stabilito, in via transitoria, che gli enti del servizio sanitario nazionale pubblichino i “tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti”, suddivisi per classe di priorità e con indicazione della percentuale di loro effettivo rispetto, anziché i tempi medi di attesa.
Parole chiave per la ricerca:
“settore sanitario”, “servizio sanitario”, “servizi sanitari”, “ssn”, “aziende sanitarie”, “aziende ospedaliere”, “ospedali”, “asl”, “liste di attesta”, “tempi di attesa”, “art. 41”

21. Responsabile della trasparenza (art. 43)

21.1 Chi può essere individuato quale Responsabile della trasparenza?Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice dell’amministrazione.
Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsabile della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del Responsabile della

trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente motivata.
Parole chiave per la ricerca:
“responsabile della trasparenza”, “responsabile per la prevenzione della corruzione”, “responsabile della prevenzione della corruzione”, “art. 43”
21.2 Il Responsabile della trasparenza può essere anche componente dell’Organismo indipendente di valutazione dello stesso ente?Stante la competenza dell’Organismo indipendente di valutazione, o struttura analoga, ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione curati dal Responsabile della trasparenza, è opportuno evitare il cumulo delle funzioni tra le due figure.
Parole chiave per la ricerca:
“responsabile della trasparenza”, “oiv”, “art. 43”
21.3 In quale sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” vanno pubblicati i nominativi e i riferimenti del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione?I dati relativi al Responsabile della trasparenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione vanno pubblicati all’interno della sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”.
Parole chiave per la ricerca:
“responsabile della trasparenza”, “responsabile per la prevenzione della corruzione”, “responsabile della prevenzione della corruzione”, “art. 43”

22. Organismi indipendenti di valutazione (OIV) (art. 44)

22.1 Chi predispone l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza nel caso in cui l’amministrazione sia priva di OIV o di struttura analoga?Solo nel caso in cui l’ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull’assolvimento degli obblighi predisposte dall’A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo

stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.
Parole chiave per la ricerca:
"attestazione", "attestazioni", "OIV", "responsabile della trasparenza", "responsabile per la prevenzione della corruzione", "responsabile della prevenzione della corruzione", "art. 44"
22.2 In quale sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente" vanno pubblicate le attestazioni predisposte dagli Organismi indipendenti di valutazione?Le attestazioni degli OIV sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza vanno pubblicate all'interno della sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Attestazioni OIV o struttura analoga".
Parole chiave per la ricerca:
"attestazione", "attestazioni", "OIV", "art. 44"
22.3 E' possibile verificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente attraverso la "Bussola della Trasparenza"?La "Bussola della Trasparenza" è strumento operativo messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e, come risulta dal sito internet in cui è fruibile, registra unicamente l'esistenza della sezione "Amministrazione trasparente" e delle relative sotto-sezioni, come indicate nell'allegato A del d.lgs. n. 33/2013, ma non rileva se, al loro interno, sono presenti contenuti.
Secondo quanto già specificato nella delibera n. 50/2013, § 3, l'unico strumento idoneo ad attestare l'avvenuta pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oggetto di specifici obblighi di trasparenza è l'attestazione predisposta dagli Organismi indipendenti di valutazione (o da strutture analoghe) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013, fatti salvi naturalmente i poteri di controllo dell'A.N.AC.
Parole chiave per la ricerca:
"bussola", "attestazione", "attestazioni", "OIV", "art. 44"

23. Violazione degli obblighi di trasparenza e sanzioni (art. 47)

23.1 Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c) primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto?La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico politico o di indirizzo politico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f)), nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
Parole chiave per la ricerca:
“sanzioni”, “sanzione”, “sistema sanzionatorio”, “organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “situazione patrimoniale” “situazione reddituale”, “art. 14”, “art. 47”
23.2 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico nominati o eletti antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013?Poiché nel d.lgs. n. 33/2013 manca una specifica disposizione transitoria, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 deve intendersi riferito ai titolari di incarico politico o di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia a partire dal 20 aprile 2013, anche se cessati successivamente. Di conseguenza, la sanzione prevista

dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013 in caso di mancata attuazione degli obblighi di cui al citato art. 14 c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), può essere irrogata nei confronti dei titolari di incarico politico o di indirizzo politico che alla data di entrata in vigore del decreto risultavano in carica e nei confronti di quelli nominati o eletti successivamente.
Parole chiave per la ricerca:
“organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “decorrenza”, “art. 14”, “art. 47”
23.3 La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, e lett. f), del medesimo decreto può essere comminata anche nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado?La sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.
Parole chiave per la ricerca:
“sanzioni”, “sanzione”, “sistema sanzionatorio”, “organi di indirizzo”, “incarichi politici”, “coniuge” “parenti”, “art. 14”, “art. 47”
23.4 Quali sanzioni sono previste dall’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui le amministrazioni non pubblichino le informazioni di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto, relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica?L’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione qualora le amministrazioni non pubblichino i dati e le informazioni relative agli enti pubblici vigilanti,

agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 22, c. 2, del medesimo decreto.
Inoltre, l'art. 22, al c. 4, stabilisce, nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo, da parte della pubblica amministrazione interessata, in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società partecipate.
Parole chiave per la ricerca:
"sanzioni", "sanzione", "sistema sanzionatorio", "enti vigilati", enti pubblici vigilati", "enti di diritto privato", "enti controllati", "società partecipate", "incarichi", "art. 22", "art. 47"
23.5 Quali sanzioni sono previste dall'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, nel caso in cui gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 22, c. 2, del medesimo decreto?Qualora gli amministratori societari non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento, l'art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.
Parole chiave per la ricerca:
"sanzioni", "sanzione", "sistema sanzionatorio", "enti vigilati", enti pubblici vigilati", "enti di diritto privato", "enti controllati", "società partecipate", "amministratori", "incarichi", "art. 22", "art. 47"
23.6 Quale è il soggetto deputato a irrogare le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 in relazione a specifici obblighi di pubblicazione?Come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981. Tra i più importanti, quelli sui

criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18).
In particolare, il predetto regolamento, la cui adozione deve essere tempestiva, dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.
Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, in base a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.
Parole chiave per la ricerca:
"sanzioni", "sanzione", "sistema sanzionatorio", "art. 47"
23.7 In assenza di regolamento, quali sono i soggetti competenti all'avvio del procedimento sanzionatorio e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 47, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013?Nelle more dell'adozione del regolamento gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti ad indicare un soggetto cui compete l'istruttoria ed uno a cui compete l'irrogazione delle sanzioni.
Qualora gli enti non provvedano al riguardo, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile dell'ufficio disciplina. Quest'ultimi agiranno sulla base dei principi contenuti nella legge n. 689/1981.
Parole chiave per la ricerca:
"sanzioni", "sanzione", "sistema sanzionatorio", responsabile della prevenzione della corruzione", "responsabile per la prevenzione della corruzione", "art. 47"